



## NOTA

**Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.**

### PREMESSA

La legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” è stata approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 maggio 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022.

Si riporta di seguito una nota sulle norme di interesse di Comuni e Città metropolitane.

### DISPOSIZIONI DI FINANZA LOCALE

- ✓ ***Rettifica degli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione degli enti locali (Art. 37 bis)***

La norma assegna al **responsabile del servizio finanziario** – in luogo del consiglio dell'ente locale – previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario la competenza a predisporre il provvedimento di **rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto** di gestione relativo all'esercizio 2021 – in particolare, quelli concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) – **al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione COVID-19 per l'anno 2021**, che gli enti locali sono tenuti a presentare al MEF entro il 31 maggio 2022 (art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020).

In ogni caso, qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

✓ **Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia (Art. 37 ter)**

L'articolo approvato in conversione, alla lettera a), recependo in parte una richiesta dell'ANCI, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del decreto- legge n. 4 del 2021:

- in primo luogo, **l'utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili** (già esteso al 2022 con riferimento all'emergenza pandemica) viene ora **esteso anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica**, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 e, in ogni caso, per la sola quota non coperta da altre assegnazioni statali;
- in secondo luogo, **la stessa estensione viene disposta anche con riferimento agli "avanzi Covid"**, cioè agli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-21, con la necessaria esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

A questa conclusione si deve pervenire rilevando che la lettera a) in questione integra il comma 6, art. 13, del dl 4/2022 con un nuovo ed autonomo periodo aggiunto "in fine", con il quale l'orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle "risorse di cui al presente articolo". Questo riferimento non va ancorato all'articolo 109 del dl 18/2020, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e agli oneri di urbanizzazione), bensì allo stesso articolo 13 del dl 4/2022, che al comma 1 tratta dell'utilizzo dei fondi da emergenza pandemica non utilizzati al 31 dicembre 2021.

✓ **Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni (Art. 37 quinquies)**

La norma prevede che, ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza COVID-19.

## **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PROROGHE**

✓ **Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (Art. 7 septies)**

La norma apporta una modifica al Decreto Legislativo n. 207/2021 - che recepisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche - e in particolare all'articolo inerente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici stabilendo che, per l'installazione delle infrastrutture c.d "passive" quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici, in fase di invio dell'istanza all'ente locale non va presentata la documentazione comprovante il rispetto dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche.

✓ **Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese (Art. 10-ter)**

La disposizione prevede la proroga al 30 settembre 2022 delle autorizzazioni per l'utilizzo del suolo pubblico. Si ricorda che la precedente scadenza era stata inizialmente fissata al 31 marzo 2022 (comma 706, art. 1 della Legge di bilancio 2022). Successivamente la

proroga inerente alle autorizzazioni è stata prorogata al 30 giugno 2022 dal comma 1, art.3-quinquies, del dl n.228/2021 (legge n.15/2022). Tale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico.

Lo stesso comma (comma 706, art.1, della Legge di Bilancio 2022) aveva, inoltre, prorogato l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati fino al 31 marzo 2022 (disposizioni di esonero che inizialmente erano state previste dai commi 2 e 3, art.9-ter del dl n.137/2020 e che prevedevano l'esonero fino al 31 marzo 2021, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.30 del dl n.41/2021). Nessun'altra proroga di legge è stata prevista da disposizioni successive, per questo a partire da aprile 2022 le somme dovute devono essere regolarmente versate. Viene fatta salva, comunque, la possibilità per i Comuni di prevedere ulteriori riduzioni o esenzioni dal pagamento del canone unico per le attività interessate.

✓ ***Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico (Articolo 22-quater)***

L'articolo, al comma 1 prevede che, a far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto DPR 160/2010.

Il comma 2 prevede che, a far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione non è subordinata alle autorizzazioni culturali e paesaggistiche di cui agli articoli 21 e 146 del codice beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lett. e-bis), del testo unico di cui al DPR 380/2001 (termine massimo di 180 gg per la rimozione delle opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee).

Si segnala che le previsioni recate dagli artt. 10 ter e 22-quater, da leggersi in combinato disposto, presentano problemi di coordinamento e molteplici criticità interpretative in ordine all'esatto ambito di applicazione.

✓ ***Sospensione dei termini relativi alle trattenute per l'addizionale comunale che i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche operano nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (Art. 22 bis)***

**La norma** stabilisce che per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), **sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 nonché i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022. **I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022.**

✓ ***Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo (art.22)***

La disposizione prevede un **credito di imposta per le imprese turistico ricettive pari al 50 per cento dell'importo dell'IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021**.

Il comma 2 prevede che il contributo spetti alle imprese che:

- Esercitano attività agrituristica (come definita dalla legge n.96/2006 e dalle norme regionali);
- Gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- Fanno parte del comparto fieristico e congressuale, sono complessi termali oppure parchi tematici.

Il contributo spetta per gli immobili rientranti nella categoria D/2 presso i quali è gestita l'attività ricettiva, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività** ivi esercitate e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di **almeno il 50 per cento** rispetto al corrispondente periodo del 2019.

L'applicazione della misura di sostegno viene condizionata al **rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato** (articolo 108, par. 3 TFUE) e dei **limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final** «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».

#### ✓ **Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo (art.37-quater)**

L'articolo prolunga i termini entro cui è possibile pagare le imposte dovute evitando l'iscrizione a ruolo, che passa da 30 a 60 giorni (il termine di 30 giorni è quello previsto dal comma 2, art.2, del decreto legislativo n.462 del 1997). **Si precisa che la disposizione riguarda l'iscrizione a ruolo delle somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati dall'Agenzia delle entrate** ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo

Si precisa, inoltre, che l'agevolazione è provvisoria e si applica solo per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione e il 31 agosto 2022.

Il richiamato comma 2, art. 2 del d. lgs 42/1997, stabilisce che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvedono a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

## **INTERVENTI SUPERBONUS**

#### ✓ **Qualificazione delle imprese al fine di accedere al superbonus (Art. 10 bis)**

**La norma** prevede che a **decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023**, nel caso di **realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%**, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 (cd Superbonus), le imprese esecutrici debbono essere in possesso dell'attestato Soa.

Le disposizioni di tale norma non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto

aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

## **ACCOGLIENZA**

### **✓ *Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina (Art. 31)***

La norma contiene alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza, prevedono:

- l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata ad Associazioni del terzo settore per garantire **l'accoglienza fino a 15.000 persone**. Viene stabilito che tali attività sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziare per tale finalità e fermo restando **il ricorso ad accordi di partenariato con i Comuni sul cui territorio si attuerà l'accoglienza**, allegati ad apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome **e dall'ANCI con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, anche di non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per una serie specifica di reati e di non essere destinatari di una misura di prevenzione** (c. 1 lettera a)

### **✓ *Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (Art. 31 bis)***

L'articolo stabilisce che **ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina**, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, **venga riconosciuto**, da parte del Commissario delegato, il rimborso dei costi sostenuti, **fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite**.

**A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022**. Per l'attuazione di tali misure il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.

### **✓ *Autorizzazione a modifiche contrattuali in deroga nel settore dell'immigrazione (Art. 33)***

La norma contiene misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione e protrae a tutto il 2022 l'impiego - che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 - sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina). Ed autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.

## **EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

- ✓ ***Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Art. 10 quinquies)***

La nuova formulazione dell'art.31 legge 448- scaturente dalla modifica del d.l. 21- prevede che il procedimento tecnico amministrativo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione può essere proposto solo a seguito della **deliberazione di Consiglio Comunale con la quale sono state individuate le aree da trasformare**. Il Comune **entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza** da parte dei soggetti interessati, deve trasmettere **le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione**.

Il costo dell'area in ogni caso non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 e, nella nuova formulazione, è **abrogato il limite massimo di euro 5.000** per le unità abitative con superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro **10.000 per quelle maggiori di 125 metri quadrati**.

## **FUSIONE DI COMUNI**

- ✓ ***Fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali (Art. 31 quater)***

La norma conferma, per quantificare il contributo statale alle fusioni, la percentuale del 60% dei trasferimenti attribuiti ai singoli Comuni al 2010.

Viene modificato il tetto massimo attribuibile che passa dai 2 milioni di euro per tutte le fasce di popolazione ai 10 milioni di euro per le fusioni che diano origine a Enti complessivamente superiori a 100.000 abitanti tranne le fusioni per incorporazione. Per i nuovi Enti inferiori a 100.000 abitanti il contributo massimo resta di 2 milioni di euro.

Infine, ai Comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, un procedimento di fusione è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione.

## **MISURE IN TEMA DI PREZZI DEL GASOLIO**

- ✓ ***Bonus carburante ai dipendenti (Art. 2)***

La norma riconosce a **tutti i datori di lavoro privati** la possibilità di assegnare a **qualsiasi titolo** ai propri dipendenti **un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro**. La norma stabilisce che **per l'anno 2022**, l'importo del valore dei buoni sopra descritti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

## MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

### ✓ *Bonus sociale elettricità e gas (Art. 6)*

La disposizione estende la platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per l'elettricità e per il gas, elevando, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. Con i *bonus*, non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del *bonus* vengono compensati nella bolletta. L'importo del **bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica** suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del *bonus* proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

## CONTRATTI PUBBLICI

### ✓ *Revisione Prezzi (Art. 23)*

Il nuovo intervento è volto a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

**E' previsto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) possa anticipare fino al 50% dell'importo richiesto in relazione alle domande di accesso ai Fondo di compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, istituito dal dl 73/2021, per le richieste presentate sia ai sensi dell'articolo 1 septies, comma 7 dello stesso dl 73/2021 che ai sensi dell'articolo 25, comma 8 del dl 17/2022. Tale anticipazione è elargita nel limite complessivo del 50% delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze proposte.**

Ad esito di tali attività il MIMS può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione da versare all'entrata del bilancio dello Stato per una eventuale successiva riassegnazione allo stesso fondo. Per contrastare i rincari dei materiali, lo stesso **fondo di cui all'articolo 1 septies del dl 73/2021 è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2022.**

Inoltre, per le medesime finalità, la nuova norma assegna **ulteriori 200 milioni di euro al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui al dl 76/2020, destinati fino al 31.12.2026, a coprire i rincari dei contratti per i lavori delle opere che si avvalgono, in tutto o in parte di risorse PNRR e PNC.**

### ✓ *Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell'applicazione di benefici (Art. 23 bis)*

La norma prevede per **i lavori edili** - rientranti nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni - **aventi importo complessivo** superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022, che il riconoscimento di alcuni benefici fiscali (superbonus 110, contributi per interventi di superamento barriere architettoniche, ristrutturazioni, ecc.) è condizionato all'indicazione, nell'atto di affidamento dei lavori e dell'esecuzione degli stessi da parte dei datori di lavoro, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La modifica in oggetto specifica che la condizione è rispettata anche qualora i datori in esame

applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione.

## **CYBERSICUREZZA DELLE RETI**

### **✓ *Disposizioni relative alla sicurezza cibernetica- Art. 29***

La norma contiene disposizioni per la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina.

Prevede la diversificazione dei software in uso (che saranno categorizzati in Circolare dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale) di produzione della Federazione russa per le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs. 165 del 2001.